



MINORI STRANIERI E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE NORMATIVA ITALIANA E BUONE PRASSI

A.S.G.I.
Mariella Console e Elena Rozzi

*Progetto "In.Media.Res - Integrazione
Mediazione Responsabilità"
FEI 2012 - Azione 5/2012 – PROG.103507 -
CUP E15F12000190007
Torino, 3 dicembre 2013*



1. Principi generali

2. Diritto all'istruzione: iscrizione, misure per diritto allo studio, titolo finale ecc.

3. Status giuridico: permesso di soggiorno e cittadinanza



1. Principi generali

Minori non aventi cittadinanza italiana

- stranieri = cittadini di paesi non UE
- comunitari = cittadini di paesi UE

Riferimenti normativi

su minori stranieri e istruzione/permesso di soggiorno

- Testo Unico 286/98
- > modificato da: legge 189/02 (Bossi-Fini) > legge 94/09 (Pacchetto sicurezza) > legge 129/2011
- Regolamento d'attuazione D.P.R. 394/99
- Circolari Ministero Istruzione e Ministero Interno



Minori o stranieri?

1) Normativa e politiche su stranieri

Logica controllo:

- Limitazione ingressi e precarizzazione regolari
- Contrasto immigrazione clandestina: espulsioni, CIE, reato, respingimenti ecc.

2) Normativa e politiche su minori

- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989 > Italia: legge 176/91
- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3, 4, 10, 30, 31,32, 34, 37, ecc.)



Principi fondamentali Convenzione ONU:

1. Superiore interesse del minore (art. 3)

In tutte le decisioni riguardanti i minori, il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente > prevale su controllo immigrazione

2. Non discriminazione (art. 2)

I diritti sanciti dalla Convenzione devono essere riconosciuti senza discriminazioni a tutti i minori che rientrano nella giurisdizione dello Stato, a prescindere anche dalla cittadinanza e dalla regolarità del soggiorno



Principi fondamentali legislazione italiana:

- Riconoscimento dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.)
- Principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)
- Riserva di legge in materia di status giuridico dello straniero (art.10 Cost.)
- Tutela dell'infanzia (art. 31 Cost)

- Principio del superiore interesse del minore (art. 28 T.U. 286/98)



Prevalenza logica controllo e discriminazione

- Prassi che violano normativa

- Interpretazioni restrittivi della normativa

Se possibili più interpretazioni > si deve adottare interpretazione conforme a Costituzione e Convenzioni internazionali : superiore interesse del minore e non discriminazione

- Circolari o leggi che violano principi superiore interesse del minore e non discriminazione



Gerarchia delle fonti:

- Costituzione e Convenzioni internazionali
- Leggi
- Regolamenti
- Circolari

Fonte inferiore non può violare norme di livello superiore



2. Diritto all'istruzione

Nella Costituzione e nelle Convenzioni internazionali

- Costituzione, art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 28: “Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione”
- I Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 2: “Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno”;
- Carta di Nizza, art. 14: “Ogni individuo ha diritto all'istruzione”



Minori stranieri e diritto allo studio

1. Iscrizione
2. Inserimento nelle classi
3. Riconoscimento titolo studio conseguito nel paese di provenienza
4. Misure per il diritto allo studio
5. Titolo conclusivo del corso di studi / formazione
6. Conclusione del corso di studi alla maggiore età
7. Viaggi all'estero



2.1 Iscrizione

I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno loro e/o dei genitori, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (T.U. 286/98, art. 38; D.P.R. 394/99, art. 45)

Dubbi dopo modifica apportata da l. 94/09 a art. 6, co. 2 T.U. 286/98: obbligo esibizione permesso di soggiorno per iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero, ad eccezione di quelli inerenti “prestazioni scolastiche obbligatorie” e salute

> Minori privi di permesso di soggiorno: solo 10 anni di scolarizzazione obbligatoria?



Dubbi ingiustificati:

1. Obbligo scolastico e obbligo formativo sono stati ridefiniti come diritto-dovere all'istruzione e formazione, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni

(D.lgs. n. 76/2005, art. 1; Legge 296/2006, art. 1, co. 622; D.lgs. 226/2005, art. 1; Decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139/2007)

> Dovere di istruzione e formazione non si assolve con conclusione di 10 anni di scolarizzazione o compimento 16 anni

> Scuola secondaria superiore e formazione professionale fino ad adempimento dovere di istruzione e formazione rientrano nelle “prestazioni scolastiche obbligatorie”



2. Obbligo di esibizione del permesso di soggiorno solo per “provvedimenti di interesse dello straniero”
richiedente: iscrizione a scuola è provvedimento di interesse del minore e di interesse pubblico (diritti costituzionalmente sanciti all’istruzione e alla protezione dell’infanzia) > escluso da art. 6, co. 2
(v. circolare Ministero Interno registrazione nascita)

Ove possibili più interpretazioni di art. 6, co. 2:
interpretazione corretta è quella conforme a principi costituzionali e internazionali

Costituzione e Convenzioni internazionali garantiscono diritto all’istruzione a tutti i minori, anche ai minori privi di permesso di soggiorno



- > In conclusione: iscrizione non può essere condizionata all'esibizione del permesso di soggiorno non solo per i 10 anni di scolarizzazione obbligatoria ma anche per
 - la scuola secondaria superiore e la formazione professionale, fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
 - la scuola dell'infanzia e l'asilo nido

Note del Ministero dell'Interno aprile 2010 in risposta a Prefetto Torino e Comune Bologna



N.B. Pubblico ufficiale (tranne ufficiale di pubblica sicurezza) può chiedere permesso di soggiorno solo per adozione provvedimenti e accesso servizi nei casi previsti dalla legge, non può svolgere attività accertative per verificare regolarità di soggiorno fuori da questi casi

> Scuola che pretenda esibizione permesso di soggiorno: configurabile reato abuso d'ufficio



Altri documenti da richiedere all'iscrizione e modalità di iscrizione: come per allievi italiani:

- documenti anagrafici
- documenti sanitari (vaccinazioni)

N.B. mancanza di documenti anagrafici e sanitari non preclude iscrizione e frequenza (Linee Guida MIUR 2006 per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri)

- documenti scolastici

Per accesso al II ciclo del sistema di istruzione e formazione: superamento dell'esame conclusivo del I ciclo d'istruzione o titolo equipollente

L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico



2.2 Inserimento nelle classi

1. Livello di inserimento dei minori che arrivano dall'estero:

1. Minori comunitari:

iscritti alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza

(D. Lgs. 297/94, art. 115)



2. Minori stranieri:

iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza
- dell'accertamento del livello di preparazione
- del corso di studi seguito nel Paese di provenienza e del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

(D.P.R. 394/99, art. 45)



2. Ripartizione nelle classi e tra scuole:

Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 2 dell'8.1.2010: tetto 30% alunni con cittadinanza non italiana sul totale in ogni classe e ogni scuola (classi prime a.s. 2010/11)

Deroghe da Ufficio Scolastico Regionale (alunni stranieri nati in Italia; strutture di supporto per alunni stranieri; assenza di soluzioni alternative ecc.)

Obiettivo superamento concentrazione condivisibile

Modalità: discriminatoria (cittadinanza, a prescindere luogo nascita e competenze)



Inserimento e apprendimento lingua italiana:

Art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99; circolare del Ministero dell'Istruzione n. 2 dell'8.1.2010:

- Attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello;
- Progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda;
- possibilità di inserimento anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica per attività finalizzate a un rapporto iniziale con la lingua italiana.

Eventuali misure differenziali devono però tenere conto della “valenza positiva alla socializzazione tra pari”(Linee Guida MIUR 2007) e del principio di non discriminazione (Corte Europea Diritti dell'Uomo)

2.3 Riconoscimento titolo studio conseguiti all'estero

1) Requisiti per riconoscimento :

- età non inferiore a quella di chi ha seguito il normale corso di studi previsto in Italia
- titolo di studio tradotto e legalizzato presso Consolato italiano nel Paese di provenienza
- adeguata preparazione sul programma prescritto per la classe cui si richiede l'iscrizione (è possibile che sia richiesto il superamento di apposite prove)

2) Decisione sull'accettazione della domanda e eventuale esperimento di prove: Collegio dei Docenti (art.45 c.2 D.P.R. 394/99) o del Consiglio di Classe (192 c. 3 D.lgs. 297/94)

3) Specifici accordi con alcuni Stati (Argentina, Cina,

2.4 Misure per diritto allo studio

Servizi per diritto allo studio (mensa, trasporto, sostegno per libri): garantiti a tutti i minori, a prescindere da regolarità di soggiorno, nelle scuole di ogni ordine e grado

- Art. 38 T.U. 286/98: ai minori irregolari si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione e accesso ai servizi educativi
- Art. 6, c. 2 T.U. 286/98: v. sopra



2.5 Titolo conclusivo del corso



I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

(D.P.R. 394/99, art. 45, c. 1 e 2)





2.6 Conclusione del corso di studi dopo il compimento della maggiore età

- Costituzione, Protocollo CEDU, Carta di Nizza: diritto all'istruzione a tutti, non limitato ai minorenni
- T.U. 286/98 art. 2, co. 1: allo straniero irregolarmente soggiornante (anche maggiorenne) sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dal diritto interno e dalle convenzioni internazionali
- Giurisprudenza Corte Europea dei diritti dell'uomo e Consiglio di Stato(es. Sez. VI, Sent. 1734/2007)



2.7 Viaggi all'estero (paesi UE)

1. Minori comunitari: libera circolazione fino a 3 mesi

Documenti: passaporto/carta d'identità

(Direttiva 38/04, art. 6)

2. Minori stranieri titolari di permesso di soggiorno:
libera circolazione fino a 3 mesi

Documenti: permesso di soggiorno, passaporto, modulo
questura

(Convenzione Schengen, art. 21, decisione del Consiglio
dell'Unione Europea del 30 novembre 1994)

2. Minori stranieri privi di permesso di soggiorno: non
libera circolazione (non possono partecipare)



3. Lo status giuridico

Scuola può veicolare informazioni a allievi e famiglie su:

1. Ottenimento e mantenimento regolarità di soggiorno
2. Acquisto cittadinanza italiana



3.1 Permesso di soggiorno

1) Permesso di soggiorno durante minore età

Minori inespellibili (salvo diritto seguire genitore o affidatario espulsi) > diritto a permesso di soggiorno anche se entrati in Italia irregolarmente (T.U. 286/9, artt. 19, 31; D.P.R. 394/99, art. 28)

Fondamentale ottenere permesso durante minore età per:

- tutela diritti durante minore età
- mantenimento regolarità di soggiorno alla maggiore età



1) Minori conviventi con genitori o affidatari regolarmente soggiornanti:

- fino a 14 anni: iscritti sul permesso di soggiorno del genitore/affidatario
- dopo i 14 anni: permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari
 - requisiti di reddito e alloggio
 - in mancanza dei requisiti di reddito e alloggio: superiore interesse del minore

2) Minori conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana :

inespellibili > permesso di soggiorno per coesione familiare



3) Minori stranieri non accompagnati :
inespellibili > permesso di soggiorno per minore età

4) Minori accompagnati da genitori irregolari

- possono essere espulsi al seguito dei genitori per tutelare unità familiare e di fatto non accesso a permesso di soggiorno
- puerpera, neonato, marito: primi 6 mesi dopo nascita: inespellibili > permesso per cure mediche
- autorizzazione al soggiorno da parte del Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore > permesso per assistenza minore (T.U. 286/98, art 31, c. 3)



2) Permesso di soggiorno da maggiorenni

1) Minori conviventi con genitori regolarmente soggiornanti:

- se iscritti a scuola o lavorano > pds per studio o lavoro (T.U. 286/98, art. 30, co. 5)
- negli altri casi > pds per motivi familiari

2) Minori stranieri non accompagnati (inclusi minori affidati a parenti):

- se in tutela/affidati + parere positivo Comitato minori stranieri
- oppure se presenza in Italia da almeno 3 anni + partecipazione a un progetto di integrazione per almeno 2 anni

> pds per studio o lavoro (T.U. 286/98 art. 32)



In assenza di permesso di soggiorno ottenuto da minorenni:

- Molto difficile ottenere permesso di soggiorno da maggiorenne
- Non permesso di soggiorno per studio se non conversione o ingresso dall'estero per studio



3.2 Cittadinanza

Principio generale: ius sanguinis (art. 1 L.91/92)

Minori nati in Italia da genitori stranieri:

- fino a 18 anni: stranieri
- Italiani se per la legge del Paese d'origine dei genitori non può acquistare la loro cittadinanza (art. 1c.1 lett. b) L.91/92)
- acquisto cittadinanza italiana durante la minore età se conviventi con genitore che acquista cittadinanza (es. per naturalizzazione o matrimonio) (art. 14 L.91/92)
- acquisto cittadinanza italiana se residenti continuativamente dalla nascita ai 18 anni e richiesta entro compimento 19 anni



